TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

1^SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di S. Maria C.V., riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Raffaele Sdino Presidente

Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.

Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice

sentito il Giudice relatore, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n° **…/2019** del Ruolo Generale Civile – Volontaria Giurisdizione - avente ad oggetto: ricorso ex art. 330 c.c. e vertente

TRA

P.M. sede

Ricorrente

E

TIZIO, rappresentato e difeso dall'avv.to…, come da procura in atti;

Resistente

NONCHE'

CAIA rappresentata e difesa dall'avv.to [redacted] come da procura in atti;

Resistente

E

avv.to…, nella qualità di curatore speciale dei minori Mevietto (nato il…) **e Ottilia** (nata il…)

Interventore ex lege

****

Il Tribunale,

sciolta la riserva assunta, sentito il giudice relatore,

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 21.11.2019, il PM-sede ha proposto ricorso ex art. 330 c.c. nei confronti di Tizio, esponendo: - che pende nei confronti del resistente un procedimento penale, nel corso del quale è stato emesso avviso ex art. 415 *bis* c.p.p.; - che, nel corso del suddetto procedimento, è stata rigettata la richiesta di misura cautelare da parte del GIP; - che le condotte, oggetto del procedimento penale, dimostrano l'inadeguatezza del ruolo genitoriale del Tizio; - che i minori vivono una condizione di sicuro pregiudizio, a causa della conflittualità tra i genitori.

Tanto premesso, il PM-SEDE ha adito questo Tribunale chiedendo che Tizio fosse avviato ad un percorso di verifica e rafforzamento della capacità genitoriale, a pena di decadenza.

Si è costituito l'avv.to …,nella qualità di curatore speciale dei minori, Mevietto e Ottilia, il quale ha esposto: - che tra le parti sussiste un rapporto altamente conflittuale; - che le capacità genitoriali sono limitate dalla presenza di un conflitto devastante, nel quale sono coinvolti i minori, così come acclarato dalla CTU espletata nel corso del giudizio di separazione; - che, in sede di accertamenti peritali, è emersa, altresì, l'impossibilità per entrambi i genitori di considerare come obiettivo primario il benessere dei figli; - che i minori, a causa della condotta dei genitori, vivono un grave disagio.

Tanto premesso, il curatore speciale dei minori ha richiesto, in via preliminare, che entrambi i genitori fossero avviati a percorsi di sostegno e rafforzamento della capacità genitoriale; in caso di esito negativo dei percorsi e di mancata modifica della propria condotta da parte dei coniugi, dichiarare la sospensione ovvero la decadenza degli stessi dalla responsabilità genitoriale.

Si è costituita CAIA, la quale si è opposta alle avverse richieste.

Si è costituito Tizio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nei suoi confronti, allegando il provvedimento con cui è stato rigettato l'appello proposto avverso il diniego opposto dal GIP alla richiesta di misura cautelare da parte del PM-sede.

Con provvedimento del 09.12.2020, il Collegio, in via provvisoria, ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti sui figli minori con riguardo alle decisioni di maggior interesse, ha nominato l'avv.to …, quale tutore provvisorio dei minori, ha disposto la collocazione dei figli minori presso la nonna paterna, con diritto di visita dei genitori, nonché previsto il prosieguo dei percorsi in atto e l'avvio dei minori, Mevietto e Ottilia, ad un percorso di sostegno psicologico.

All'udienza camerale del 07.05.2021, si dava atto di un miglioramento della relazione madre-figli, essendo tuttavia necessario il prosieguo dei percorsi di sostegno individuale intrapresi dalle parti, attesa la persistenza della conflittualità tra le stesse.

Ciò posto, con provvedimento del 26.05.2021, il Tribunale ha confermato la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti con riguardo alle decisioni di maggior interesse, ha confermato la nomina del tutore provvisorio, ha disposto la collocazione dei figli minori presso la madre, con diritto di visita del padre, nonché il prosieguo dei percorsi in atto.

All'udienza del 05.11.2021, si dava atto di un peggioramento della situazione familiare, con ripristino di una accesa conflittualità tra i coniugi, cui si aggiungeva il rifiuto di Mevietto e Ottilia di incontrare il padre.

All'udienza del 04.03.2022, preso atto delle relazioni in atti, il PM-SEDE ha concluso per la conferma della sospensione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambe le parti e per la previsione di un affido extrafamiliare; la difesa del Tizio ha concluso, in via principale, per la collocazione dei minori presso il padre quale ultima possibile soluzione atteso il fallimento delle precedenti collocazioni; la difesa della Caia ha richiesto, in via principale, il prosieguo dei percorsi in atti; il curatore speciale si è opposto alla collocazione dei minori presso

il padre, ha evidenziato che allo stato nessun genitore appare adatto allo svolgimento del ruolo e ha indicato la presenza della Fondazione X, quale comunità di accoglimento di ragazzi attiva sul territorio di M., accreditata dal Tribunale dei minori e dal Comune di M.

Tanto premesso, la domanda formulata dal PM-SEDE è fondata.

Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che tra i coniugi sussiste una conflittualità tale da pregiudicare il benessere psico-fisico dei minori.

Invero, già la consulenza tecnica di ufficio, espletata nel corso del giudizio di separazione e acquisita nel presente procedimento, aveva evidenziato la presenza di un conflitto *devastante* tra le parti, nel quale sono coinvolti i figli, che limita profondamente la capacità genitoriale delle stesse (cfr. consulenza tecnica di ufficio, redatta nel dicembre del 2019, pp. 48-49).

La CTU ha, altresì, evidenziato *l'impossibilità, per entrambi i genitori, di riuscire a considerare come obiettivo primario quello del benessere dei figli e ad asservire a tale obiettivo anche le proprie personali esigenze.*

Infatti, è la tendenza da parte degli ex coniugi a spostare sempre fuori di sé tutto ciò che non funziona a costituire il principale impedimento ad una sana collaborazione genitoriale (cfr. consulenza tecnica di ufficio, redatta nel dicembre del 2019, pag. 49).

Gli accertamenti peritali hanno, altresì, acclarato la sussistenza nei minori di una condizione di disagio connessa al rapporto genitoriale: i minori sono apparsi insicuri, esposti a situazioni altamente stressanti, ambivalenti e confusive, con vissuti emotivi associati alla separazione dei genitori non adeguatamente ascoltati ed elaborati (cfr. consulenza tecnica di ufficio, redatta nel dicembre del 2019, pp 49-51).

In definitiva, già il suddetto elaborato aveva descritto una situazione familiare critica, destinata ad incidere in maniera pregiudizievole sui minori, laddove i genitori non si fossero adoperati per potenziare il proprio genitoriale, per ripristinare e migliorare la loro comunicazione nonché per iniziare una sana collaborazione nell'interesse dei figli.

Ciò posto, nonostante l'impegno profuso dal Tribunale e dal curatore speciale, nonostante i percorsi seguiti dalle parti, le dinamiche familiari non sono migliorate, ma bensì peggiorate se si considera che, allo stato, i minori manifestano difficoltà a relazionarsi con il padre.

Sia il Tizio che la Caia, sin dall'introduzione del presente procedimento, non hanno compreso la gravità dei provvedimenti provvisori adottati dal Tribunale, né hanno mostrato una reale volontà di modificare la propria condotta nell'interesse dei minori.

Se si considera in modo complessivo l'atteggiamento assunto dalle parti nel corso del giudizio, non può che prendersi atto che il conflitto persiste e che tale conflitto continua ad animare la condotta di entrambi i genitori, i quali ancora oggi non sono in grado di porre al centro della loro relazione l'interesse di Mevietto e Ottilia.

Tale conflitto continua a pregiudicare in modo grave il benessere dei minori.

Invero, dalle relazioni in atti, è emerso che Mevietto e Ottilia sono coinvolti nel conflitto genitoriale e fortemente adultizzati.

I minori, per far fronte alle suddette dinamiche familiari, sono costretti ciclicamente a scegliere il genitore cui allearsi: in un primo momento, la scelta è caduta sul padre, successivamente sulla madre (cfr. relazioni dei terapeuti dei minori, depositate in atti).

È evidente che tale situazione mina la serenità di Mevietto e Ottilia e li priva della possibilità di vivere in modo pieno e libero il rapporto con ognuno dei genitori nonché di esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti nei confronti degli stessi.

Il Tribunale, a fronte delle criticità emerse e della condotta assunta dalle parti nel corso del presente procedimento, non può che confermare la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale.

Sia il Tizio che la Caia appaiono, allo stato, inidonei allo svolgimento del ruolo genitoriale.

Invero, esporre in modo persistente e prolungato i figli al conflitto genitoriale, con evidenti conseguenze sul benessere psico-fisico degli stessi costituisce, ad avviso del Collegio, una grave forma di maltrattamento.

In merito, occorre evidenziare che il Tribunale non ha ritenuto di procedere all'ascolto dei minori nel corso del giudizio.

Se è vero, infatti, che la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice deve, di regola, procedere all'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, con particolare riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto affido e collocazione (cfr. *ex multis*, Cass. n. 23804 del 2021), è anche vero che, nel caso di specie, l'audizione dei minori si pone in contrasto con l'interesse degli stessi (cfr. art. 336 *bis* c.c.).

Invero, i minori sono stati ripetutamente ascoltati nel corso del procedimento, sia in sede di CTU, sia in sede di percorsi attivati nel loro interesse, sia dal curatore speciale, divenuto poi tutore provvisorio, che ha instaurato con Mevietto e Ottilia un contatto quasi quotidiano, riferendo, in modo puntuale, nel corso del giudizio, le esigenze e i desideri degli stessi.

Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che alcuna circostanza rilevante avrebbero potuto riferire i minori, attesa l'inidoneità genitoriale di entrambe le parti e risultando lo stato psicologico di Mevietto e Ottilia dalle numerose relazioni in atti (cfr. *ex multis*, Cass. 16547 del 2021; Cass n. 16410 del 2020; Cass. n. 32309 del 2018).

Ciò posto, va confermata la nomina dell'avv.to…, quale tutore dei minori, che assumerà tutte le decisioni nell'interesse degli stessi, con trasmissione degli atti al GT per gli adempimenti di competenza.

In merito, occorre evidenziare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti, con la conseguenza che possono essere sempre modificati in presenza di fatti nuovi.

Nel caso di specie, a tal fine, occorrerà un nuovo e rigoroso accertamento del pieno recupero delle capacità genitoriali in capo ad entrambe le parti.

Ciò posto, per quanto concerne la collocazione dei minori, occorre osservare quanto segue.

Attesa l'inidoneità di entrambi i genitori e considerate le criticità emerse, il Tribunale ritiene che, allo stato, sia conforme all'interesse dei minori la collocazione degli stessi in un ambiente neutro, diverso dal contesto sia materno che paterno.

Invero, nel corso del giudizio, è stata già sperimentata la collocazione dei minori presso la nonna paterna, soluzione non più praticabile sia alla luce degli esiti del giudizio sia in considerazione della circostanza che il conflitto familiare è allargato anche alla famiglia di origine (cfr. sul punto anche relazione dell'avv.to…, depositata in data 26.02.2022).

Ciò posto, il Tribunale dispone che i minori siano collocati presso la comunità, denominata Fondazione…, indicata dall'avv.to…, ovvero presso altra struttura idonea individuata dal tutore, anche attraverso l'ausilio dei SS territorialmente competenti.

L'avv.to…, nella qualità di tutore dei minori, curerà l'inserimento di Mevietto e Ottilia presso la struttura indicata, avvalendosi anche dell'ausilio dei SS territorialmente competenti.

Ciò posto, il Tribunale ritiene che, allo stato, il diritto di visita dei genitori sia esercitato secondo le modalità in vigore nella struttura dove i minori sono collocati.

In considerazione della collocazione dei minori presso la suddetta struttura, va revocato il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori e va posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese occorrenti per i figli nella misura del 50% ciascuno.

Attesa la natura del giudizio, le spese di lite devono dichiararsi compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così dispone:

- dichiara Tizio e Caia sospesi dalla responsabilità genitoriale sui minori, Mevietto e Ottilia;
- conferma la nomina dell'avv.to …quale tutore dei minori, che assumerà tutte le decisioni nell'interesse degli stessi, con trasmissione degli atti al GT per gli adempimenti di competenza;
- dispone che i minori siano collocati presso la comunità, denominata Fondazione X, ovvero presso altra struttura idonea individuata dal tutore;
- dispone che il diritto di visita dei genitori sia esercitato secondo le modalità in vigore nella struttura dove i minori sono collocati;
- revoca il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese occorrenti per i figli nella misura del 50% ciascuno;
- dichiara le spese di lite compensate.

Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2022

Il Presidente

Dott. Raffaele Sdino

Il Giudice relatore

dott.ssa Luigia Franzese